

Spett.le

Città Metropolitana di Roma Capitale

Hub2 “Sostenibilità territoriale”

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia”

Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

c.a. Dott.ssa Paola Barattini

Viale Giorgio Ribotta 41, 00144 Roma

PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

Roma, 11 agosto 2025

Oggetto: Roma Biometano S.r.l. – costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica con opere connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomasse sito in Roma Via Braccianese Claudia km.5.100, Municipio XV. Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 387/03, con DD R.U.n.98 del 22/01/2022 e successiva modifica non sostanziale DD RU. Comunicazione variante non sostanziale del progetto approvato. Vostra nota prot. CMRC-2025-0160242 del 06 agosto 2025. Osservazioni ex art. 10 della legge n. 241/1990 al parere di Roma Capitale Municipio XV del 4 agosto 2025

Spett.le *Città Metropolitana*,

in riscontro alla Vostra nota prot. CMRC-2025-0160242 del 6 agosto 2025, con la presente memoria si trasmettono, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 241/1990, le osservazioni al parere reso da Municipio Roma XV in data 4 agosto 2025 prot. n. 85212 (**Parere**).

1. Sulla natura non sostanziale della variante

1.1. Difetto di motivazione

Nel Parere si afferma che la variante oggetto della comunicazione del 16 maggio 2025 avrebbe natura sostanziale “*in quanto altera in modo significativo la configurazione dell'impianto e la localizzazione delle sue componenti nell'area di pertinenza, come previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 17 della L.R. n. 15/2008*”, in contrasto con la valutazione formulata

dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella nota 10 giugno 2025 prot. CMRC-2025-0120159, nella quale si afferma “Ritenuto da parte di questo Ufficio che la variante proposta dalla società all’Autorizzazione rilasciata **non si configura come modifica sostanziale** in quanto si tratta di una diversa collocazione delle varie componenti dell’impianto all’interno dello stesso lotto di terra, senza alterare altri parametri o elementi rispetto a quanto già autorizzato”.

Si osserva, in primo luogo, che l’affermazione di Municipio Roma XV contenuta nel Parere – in contrasto con quanto richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 – risulta del tutto immotivata: non vengono, invero, fornite le motivazioni secondo le quali vi sarebbe un’alterazione significativa della configurazione dell’impianto e della localizzazione delle sue componenti rispetto a quanto, invece, puntualmente argomentato nella relazione tecnica sulla variante, ove si evidenzia chiaramente che detta variante:

- “non incide sui parametri urbanistici, non aumenta i volumi e non aumenta le superfici coperte”;
- che la “diversa disposizione ha comportato un grande risparmio nell’uso del suolo, la diminuzione della dimensione delle vasche ed una razionalizzazione della viabilità. Sono stati quindi eliminati muri in cemento armato per contenere i dislivelli”;
- che “o Non cambia il funzionamento dell’impianto; o Non cambia il ciclo produttivo; o Non cambiano le emissioni in atmosfera; o Non cambia il sistema di smaltimento delle acque meteoriche; o Non cambia la produzione del biogas; o Non cambiano le opere di mitigazione; o Non aumentano le emissioni odorigene; o Non aumentano le cubature; o Diminuiscono le superfici delle vasche; La variante non è sostanziale poiché i parametri urbanistici sono rimasti inalterati o sono migliorati: La Superficie territoriale = Superficie fondiaria è la stessa; La superficie coperta diminuisce con il diminuire della Piattaforma di stoccaggio digestato solido (18) La verifica dei requisiti di cui all’art. 12 comma 1 lett.e ed f della LR 15/2008 non è ritenuta necessaria in quanto questa tipologia di variante non è considerata essenziale ai sensi della specifica normativa di settore così come ritenuta dall’Ente Procedente Città Metropolitana di Roma Capitale. Rjf. art.5 comma L-bis D.lgs 152/2006”.

Inoltre, nella lettera del Direttore dei Lavori di trasmissione della variante del 16 maggio 2025 indirizzata alla Città Metropolitana è stato precisato che “il progetto in allegato non modifica le caratteristiche essenziali dell’impianto ed in piena conformità con il Progetto autorizzato la capacità produttiva massima di picco rimane pari a 510 Sm³/h e come già previsto nel medesimo, la targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas (cd Upgrading) del Progetto sarà pari a 500 Sm³/h”.

Data la puntuale rappresentazione della non sostanzialità della variante contenuta nella relazione tecnica, il Comune avrebbe dovuto congruamente motivare le ragioni a supporto della asserita sostanzialità della modifica in questione, cosa che non si riscontra nel Parere.

Invero, “Il provvedimento amministrativo deve essere motivato (art. 3 L. 241/1990) in modo adeguato a consentire al destinatario dell’atto di ricostruire esattamente l’iter logico seguito dall’ente così da garantirgli l’esercizio del proprio diritto di difesa” (Corte d’Appello di Bari, Sez. I, 24 aprile 2023, n.674). Del resto, “L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, oltre ad essere volto a consentire

il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui la P.A. ha esercitato i suoi poteri è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 22 luglio 2020, n.415).

1.2. Erroneità del riferimento agli artt. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e 17 della L.R. n. 15/2008

Risulta, inoltre, erroneo il riferimento agli artt. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e 17 della L.R. n. 15/2008, per le ragioni di seguito indicate.

1.2.1. Prevalenza della normativa speciale

In primo luogo, con riguardo alla nozione di variante sostanziale, occorre considerare quanto previsto dalla normativa speciale in materia di impianti per la produzione di biometano e, segnatamente, dall'art. 8bis, comma 1bis, del D.lgs. n. 28/2011 a norma del quale *“le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata”*.

Ad oggi, le limitazioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 8-bis del D.lgs. 28/2011 non sono state riprodotte nell'allegato B del D.lgs. 190/2024, pertanto una variante in corso d'opera circoscritta alla stessa area oggetto del progetto originario e che si traduca in una diversa localizzazione delle componenti impiantistiche, deve qualificarsi come non sostanziale.

Inoltre, rileva nella fattispecie, sempre in termini di specialità, la normativa ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 – cui rinvia l'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 – che, all'art. 5, lettera l-bis, comma 1, definisce modifica sostanziale quella che determina una *“variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana”*.

Pertanto, alla luce della normativa speciale applicabile alla fattispecie sopra richiamata, la variante in questione ha natura non sostanziale.

1.2.2. Tassatività delle modifiche sostanziali ai sensi della normativa in materia edilizia

A tutto voler concedere, la variante in questione non assume natura sostanziale neanche ai sensi della normativa in materia edilizia di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 17 della L.R. n. 15/2008.

Partendo dall'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, la norma afferma chiaramente il principio di tassatività delle varianti sostanziali, precisando che ***“l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della***

cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali? ”.

Nessuna delle ipotesi tassativamente previste dalla norma citata ricorre nel caso di specie, come, del resto, puntualmente evidenziato nella relazione tecnica sulla variante.

La normativa regionale detta una disciplina di dettaglio di quella nazionale, rispettandone, tuttavia, i principi generali. Invero, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 15/2008 costituiscono varianti sostanziali solo quelle modifiche che comportino: “*a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968; b) mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire; c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato; d) modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani; e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa; f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento; g) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche; h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali. **La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d'uso, non aumentino l'altezza della costruzione, il volume o le superfici lorde assentite e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti**”.*

In disparte il fatto che, nel caso di specie, l'opera non è costituita da un edificio ma da un impianto – con conseguente non pertinenza delle previsioni normative dettate in materia di edifici – la modifica in questione non integra alcuna delle fattispecie sopra riportate.

Quanto sopra ha trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha qualificato come varianti “leggere o minori” quelle che “*non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e sono tali da non alterare la sagoma dell'edificio*” (Cons. di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1388; TAR Bari, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 528).

Data la natura non sostanziale della variante di cui si discute per le ragioni sopra esposte, rileva, allora, quanto previsto dall'art. 22, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001, a norma del quale “*Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,*

idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”.

Deve, inoltre, aggiungersi che, a norma dell’art. 8-bis, comma 1, lettera a-bis) del D.lgs. n. 28/2011, applicabile in via analogica, è richiesta una *“una comunicazione all’autorità competente per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali”*. La norma esprime chiaramente il principio secondo il quale, ai fini della realizzazione di una variante non sostanziale, è richiesta una comunicazione all’autorità competente (Città Metropolitana di Roma Capitale), così come, del resto, previsto dall’art. 22, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001 sopra citato.

2. Sulla strada di accesso all’impianto

Del tutto inconferente risulta, poi, il riferimento alla modifica del tracciato della strada di accesso all’impianto ai fini della natura sostanziale o meno della modifica, trattandosi di un’opera accessoria all’impianto e, dunque, di una variazione che non concerne l’impianto medesimo.

Inoltre, non corrisponde al vero che detta modifica del tracciato richiede una nuova variante allo strumento urbanistico, atteso che, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria, risulta compatibile con qualunque destinazione urbanistica (TAR Brescia, Sez. II, 6 aprile 2019, n. 312). Si ricorda inoltre che si tratta di una strada sterrata, realizzata sul terreno di proprietà della stessa Roma Biometano e che conduce anche a terreni coltivati.

3. Impatto sul traffico

3.1. Tardività dei rilievi

Quanto ai rilievi concernenti l’impatto sul traffico, si osserva, in via preliminare, che gli stessi sono ampiamente tardivi, atteso che il Municipio Roma XV avrebbe dovuto formularli in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, laddove è stata valutata la localizzazione dell’impianto.

3.2. Difetto di motivazione

A ciò si aggiunga che, analogamente a quanto osservato al punto 1.1. che precede, anche i rilievi concernenti l’impatto sul traffico risultano del tutto immotivati, alla luce di quanto ampiamente evidenziato nel documento *“Valutazione dell’impatto sul traffico”* già prodotto in atti, che affronta nello specifico e in modo puntuale la problematica in questione sulla rete extraurbana Braccianese Claudia.

3.3. In ogni caso, erroneità dei rilievi

Ad ogni modo, la presenza dell'impianto di trattamento rifiuti non ha alcun impatto sulla viabilità, atteso che, come ampiamente dimostrato dallo studio sopra citato, l'aumento del traffico è del tutto trascurabile.

Quanto poi al rilievo concernente l'accesso all'impianto tramite una strada privata, si rileva in primo luogo l'assoluta inconferenza dello stesso ai fini della configurabilità della natura sostanziale o meno della modifica progettuale e, comunque, l'incompetenza del Municipio Roma XV, trattandosi di una strada provinciale.

4. Sul posizionamento del passo carrabile

La scrivente Società Roma Biometano srl ha da tempo preso contatto con il Dipartimento II° - "Viabilità e Mobilità" Servizio 2 - "Viabilità Zona Nord" per definire l'esatta posizione del passo carrabile. Con i tecnici del Dipartimento II° sono state valutate le distanze, le visuali ed i raggi di curvatura dell'ingresso all'impianto. Si ricorda, ove fosse necessario, che la competenza sulla apertura dei passi carrabili è di competenza esclusiva, trattandosi di strada provinciale, di *Città Metropolitana di Roma Capitale*.

5. Sulla sospensione lavori

Si contesta che allo stato siano in corso lavori di realizzazione delle opere in variante, atteso che, con nota del Direttore dei Lavori, è stato comunicato che in data 8 luglio 2025, in accordo con l'Unità Tecnica del Municipio Roma XV, sono stati sospesi i lavori chiedendo alle imprese presenti di lasciare il cantiere, proprio in attesa della definizione della variante, pur avendo la *Città Metropolitana di Roma Capitale* qualificato la modifica in questione come non sostanziale.

Si eccepisce, inoltre, l'incompetenza di Municipio Roma XV in relazione al provvedimento di sospensione dei lavori, rientrando quest'ultimo nell'esclusiva competenza della *Città Metropolitana di Roma Capitale* quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e, dunque, unico soggetto titolare del potere di accertare eventuali difformità dei lavori rispetto al progetto approvato. L'incompetenza del Municipio Roma XV appare evidente alla luce del fatto che la sospensione lavori non è stata adottata per violazioni della normativa urbanistica o edilizia ma, a bene vedere, esclusivamente per un'asserita non conformità dei lavori rispetto all'autorizzazione unica rilasciata dalla *Città Metropolitana di Roma Capitale*, che già si era espressa a favore della natura non sostanziale della variante in questione.

Riprova dell'esclusiva competenza della *Città Metropolitana di Roma Capitale* è data dal fatto che i provvedimenti di proroga e di presa d'atto della precedente variante sono stati adottati dallo stesso ente.

L'ordine di sospensione dei lavori non si giustifica anche a fronte della normativa sopra richiamata che consente la comunicazione a fine lavori delle varianti non sostanziali.

L'invocata riduzione in pristino si pone, in ogni caso, in frontale contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità che conformano l'intero agire amministrativo, a livello comunitario e nazionale, risultando in una misura non necessaria ed inadeguata alla luce della piena sussistenza di tutti i presupposti per la presa d'atto della variante non sostanziale, come anticipato dalla *Città Metropolitana di Roma Capitale* con la sopra citata nota del 10 giugno 2025.

Invero, *“In ragione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, i diritti e le libertà dei cittadini (tra cui la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.) possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, con la conseguenza che, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile; in questo senso tale principio rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi?”* (Cons. di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2024, n. 690).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede a codesta Spett.le Città Metropolitana di superare le considerazioni del Parere e, per l'effetto, di confermare la presa d'atto della variante non sostanziale, con richiesta a Roma Capitale Municipio XV di revocare la sospensione dei lavori.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Si allega alla presente il *“Parere in merito alla sostanzialità delle modifiche”* dello Studio legale Robaldo-Ferraris.

Roma Biometano S.r.l.

Rappresentata da

DocuSigned by:

9CDB156B172F4E3...

Martin Schlerka

Direttore

DocuSigned by:

EF8B8AEE328F473...

Martin Hornhuber

Direttore